

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 ottobre 2015, n. 0216/Pres.

(Regolamento per l'attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito))

TESTO COORDINATO A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 settembre 2016, n. 0180/Pres.

Art. 1 (Oggetto)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Requisiti e condizioni di accesso alla Misura)

Art. 4 (Ammontare della Misura)

Art. 5 (Domanda di accesso alla Misura)

Art. 6 (Concessione, erogazione e durata della Misura)

Art. 6 bis (Cumulabilità della Misura con altri benefici)

Art. 7 (Finanziamento della Misura)

Art. 8 (Patto di inclusione)

Art. 9 (Obblighi del nucleo familiare beneficiario)

Art. 10 (Rideterminazione dell'ammontare della Misura)

Art. 11 (Sospensione della Misura) ABROGATO

Art. 12 (Decadenza, revoca e sospensione della Misura)

Art. 13 (Controlli)

Art. 14 (Monitoraggio e valutazione)

Art. 15 (Disposizioni transitorie e di prima applicazione)

Art. 16 (Disposizioni finali) ABROGATO

Art. 17 (Modifiche alla modulistica)

Art. 17 bis (Modalità di coordinamento della Misura con il Sostegno per l'inclusione attiva)

Art. 18 (Entrata in vigore)

Allegato A Tabella degli importi

Allegato B Schema di domanda

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito) definisce le modalità di attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito (di seguito Misura) di cui all'articolo 2 della legge regionale 15/2015.
2. La Misura consiste in un intervento monetario di integrazione al reddito erogato nell'ambito di un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del nucleo familiare beneficiario.
3. La Misura è attuata in via sperimentale per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

- a) per nucleo familiare: il nucleo familiare beneficiario della Misura, anche monopersonale, come definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) e risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU);
- b) per richiedente: il componente del nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), che presenta domanda di accesso alla Misura;
- c) per Servizio sociale dei Comuni (SSC): il Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) nel cui ambito territoriale di competenza si trova il Comune di residenza del nucleo familiare beneficiario;
- d) per Servizi competenti in materia di lavoro: i Servizi pubblici regionali in materia di lavoro nel cui ambito territoriale di competenza si trova il Comune di residenza del nucleo familiare beneficiario;
- e) per Servizi regionali competenti in materia di orientamento: le strutture operative della Regione che erogano specifici servizi di orientamento di cui all'articolo 2 comma 1 lettera e) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) riconducibili a funzioni di tipo educativo, informativo, di accompagnamento e di consulenza orientativa a supporto dei processi di orientamento, di cui all'accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali relativo agli standard minimi dei servizi e delle competenze degli operatori di orientamento, sancito il 13 novembre 2014 in sede di Conferenza Unificata;
- f) per bimestre: ciascun bimestre solare che inizia il primo giorno del mese di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre o novembre.

Note all'art. 2:

- Lett. b) del comma 1 sostituita dall'articolo 1, comma 1, del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016

Art. 3 (Requisiti e condizioni di accesso alla Misura)

1. Possono accedere alla Misura i nuclei familiari che possiedono, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
 - a) avere almeno un componente residente in Friuli Venezia Giulia da almeno ventiquattro mesi continuativi. In caso di rimpatrio, il periodo di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residente all'estero (AIRE) non rileva ai fini del computo del requisito di cui alla presente lettera;

b) avere almeno un componente cittadino italiano o comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare di protezione internazionale;

c) avere un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a 6.000 euro. L'ISEE è calcolato:

1) ai sensi dell'articolo 7 del d.p.c.m. 159/2013 nel caso di nuclei familiari con minorenni. In caso di presenza nel nucleo di minorenni con valori ISEE diversi, si assume il valore ISEE inferiore;

2) ai sensi dell'articolo 9 del d.p.c.m. 159/2013 qualora ricorrano le condizioni previste dal medesimo articolo 9;

3) in via ordinaria in tutti gli altri casi;

d) i componenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età sono disponibili ad aderire a un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del nucleo familiare;

e) non avere alcun componente che sia stato destinatario, nei diciotto mesi antecedenti la presentazione della domanda di accesso alla Misura, di provvedimenti di decadenza dalla Misura stessa o da altre prestazioni sociali agevolate emessi ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

f) non avere alcun componente che sia intestatario di autovetture soggette all'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in ogni caso di cilindrata non superiore a 2.000 cc se alimentate a benzina o 2.500 cc se diesel, nonché di motoveicoli di cilindrata superiore a 750 cc;

g) non avere alcun componente che sia intestatario di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172);

g bis) non avere alcun componente che sia beneficiario della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), ovvero dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del d.lgs. 22/2015, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;

h) non beneficiare di ulteriori trattamenti economici rispetto alla misura, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, il cui valore complessivo per il nucleo familiare percepito nel mese antecedente la presentazione della domanda o le singole erogazioni bimestrali sia superiore a:

1) 600 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da una persona;

2) 750 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da due persone;

3) 900 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da tre persone;

4) 1.050 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da più di tre persone;

2. Ai fini della verifica del possesso del requisito di cui alla lettera h) del comma 1 si applicano le seguenti regole di computo:

a) nel valore complessivo non rientrano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;

b) le mensilità aggiuntive, quali tredicesime e quattordicesime e altri importi aggiuntivi, erogati in unica soluzione ai titolari di trattamenti con periodicità mensile, sono considerati per un dodicesimo del loro valore;

c) nel caso di erogazioni che hanno periodicità bimestrale l'ammontare considerato è la metà dell'erogazione bimestrale; similmente, i trattamenti economici ricorrenti che hanno diversa periodicità, comunque non mensile, vanno considerati in proporzione al numero di mesi cui si riferiscono;

d) nel caso di erogazioni in unica soluzione l'ammontare deve essere considerato per un dodicesimo del valore complessivamente erogato nei dodici mesi precedenti; sono a tal fine considerate unicamente le erogazioni effettuate prima della presentazione della domanda.

d bis) non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Non entrano altresì nel computo dei trattamenti le erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ovvero altre misure di sostegno previste nell'ambito del patto d'inclusione di cui all'articolo 8.

3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere mantenuti per tutto il periodo di concessione della Misura.

4. Il valore dell'ISEE di accesso alla Misura di cui al comma 1, lettera c), può essere aggiornato con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi sentita la competente Commissione consiliare, tenuto conto dei risultati già verificatisi della sperimentazione.

5. Gli importi dei trattamenti economici di cui al comma 1, lettera h), possono essere aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

6. Le deliberazioni di cui ai commi 4 e 5 sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione.

Note all'art. 3:

- Lett. b) del comma 1 sostituita dall'articolo 2, comma 1, lett. a) del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016;

- Lett. c) del comma 1 sostituita dall'articolo 2, comma 1, lett. b) del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016;

- Sostituite parole alla lett. e) del comma 1 dall'articolo 2, comma 1, lett. c) del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016;

- Lett. g bis) del comma 1 inserita dall'articolo 2, comma 1, lett. d) del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016;

- Lett. h) del comma 1 sostituita dall'articolo 2, comma 1, lett. e) del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016;

- Sostituite parole al comma 2 dall'articolo 2, comma 1, lett. f) del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016;

- Soppresses parole alla lettera d) del comma 2 dall'articolo 2, comma 1, lett. g) del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016;

- Lett. d bis) del comma 2 inserita dall'articolo 2, comma 1, lett. h) del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016.

Art. 4 (Ammontare della Misura)

1. L'ammontare annuale della Misura spettante al nucleo familiare beneficiario è desunto dalla Tabella di cui all'Allegato A ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 15/2015.

2. L'ammontare massimo mensile della Misura è di 550,00 euro.

3. La Tabella Allegato A di cui al comma 1 e l'ammontare massimo mensile di cui al comma 2 possono essere variati con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi sentita la competente Commissione consiliare e

tenuto conto dei risultati già verificatisi della sperimentazione tramite le attività di monitoraggio di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).

4. La deliberazione di cui al comma 3 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione.

Art. 5 (Domanda di accesso alla Misura)

1. La domanda di accesso alla Misura è presentata al SSC dal richiedente ed è redatta secondo il modello di cui all'Allegato B.

2. La domanda contiene la dichiarazione di impegno, sottoscritta dal richiedente, all'adesione al patto di inclusione di cui all'articolo 8 da parte dei componenti del nucleo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).

3. Non sono ammissibili più domande presentate per il medesimo nucleo familiare. In caso di presentazione di più domande riferite al medesimo nucleo familiare è ammessa la prima domanda presentata in ordine cronologico.

Art. 6 (Concessione, erogazione e durata della Misura)

1. A seguito della presentazione della domanda completa di tutti gli elementi, i SSC provvedono a istruire le domande di Misura in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 3, del Decreto interministeriale 26 maggio 2016, mediante interscambio di flussi informativi con il soggetto attuatore del SIA.

2. La Misura decorre dal bimestre successivo a quello di presentazione della domanda per un periodo complessivo di dodici mesi ed è erogata in sei rate bimestrali a favore del richiedente o di altro beneficiario indicato nella domanda, previa verifica preliminarmente a ogni accredito del possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 3 in capo al nucleo familiare beneficiario. L'erogazione della Misura avviene in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del Decreto interministeriale 26 maggio 2016.

2 bis. Nel caso all'esito delle verifiche di cui al comma 2 il nucleo beneficiario non sia in possesso di tutti i requisiti, l'erogazione è sospesa e riprende nei bimestri successivi qualora tutti i requisiti siano soddisfatti, ferma restando la durata della Misura.

2 ter. Le modalità tecniche per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 secondo periodo sono stabilite in accordo con i Ministeri competenti e il soggetto attuatore del SIA.

3. La Misura, previo un periodo di interruzione di almeno un bimestre, può essere concessa nuovamente per un periodo di ulteriori dodici mesi, anche non continuativi, a condizione che perdurino i requisiti di accesso e a seguito di ridefinizione del patto di inclusione. Le modalità di erogazione non continuativa sono stabilite nel patto di inclusione, tenuto conto del coordinamento con il SIA e ferma restando la cadenza bimestrale delle erogazioni.

4. Il periodo di interruzione di cui al comma 3 può essere variato con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi sentita la competente Commissione consiliare e tenuto conto degli esiti già verificatisi della sperimentazione. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione.

Note all'art. 6:

- Sostituite parole al comma 1 dall'articolo 3, comma 1, lett. a) del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016;

- Comma 2 sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016;

- Commi 2 bis e 2 ter inseriti dall'articolo 3, comma 1, lett. c) del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016;

- Inserite parole al comma 3 dall'articolo 3, comma 1, lett. d) del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016.

Art. 6 bis (Cumulabilità della Misura con altri benefici)

1. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più beneficiari minorenni della Carta Acquisti ordinaria e delle integrazioni regionali alla stessa previsti dall'articolo 10, comma 78, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2009), per il periodo in cui è erogata la Misura, i benefici connessi al programma Carta Acquisti ordinaria sono dedotti dall'ammontare della Misura. Analogamente è dedotto dalla Misura l'incremento dell'assegno previsto per i nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)), nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti beneficiari dell'assegno medesimo. E' altresì dedotto dalla Misura l'importo mensile dell'assegno di cui all'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), per i nuclei familiari in cui siano presenti tre o più figli minorenni.
2. L'ammontare complessivo mensile delle deduzioni di cui al comma 1 non può eccedere il sessanta per cento dell'ammontare mensile spettante al nucleo beneficiario ai sensi dell'articolo 4.
3. La percentuale di cui al comma 2 può essere variata con deliberazione della Giunta regionale.

Note all'art. 6 bis:

- Articolo inserito dall'articolo 4 del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016.

Art. 7 (Finanziamento della Misura)

1. Per il finanziamento della Misura la Regione effettua versamenti ad integrazione del fondo Carta Acquisti di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Le modalità tecniche per la regolazione dei rapporti finanziari tra la Regione e i Ministeri competenti sono stabilite con l'apposito atto di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto interministeriale 26 maggio 2016.
3. In caso di indisponibilità di fondi, il SSC provvede comunque ad accogliere con riserva le nuove domande e a inserirle in un apposito elenco.
4. In caso di disponibilità di ulteriori risorse è data priorità alle domande accolte con riserva di cui al comma 3.
5. Qualora le nuove risorse non consentano di soddisfare tutte le domande di Misura accolte con riserva, la Regione provvede a stilare un elenco regionale ordinato secondo ordine cronologico di presentazione delle relative domande e predisposto sulla base degli elenchi delle domande accolte con riserva dai SSC.
6. Qualora il dato cronologico di presentazione delle domande di cui al comma 5 risulti coincidente per più domande, le stesse sono ulteriormente ordinate tenuto conto del valore ISEE a partire da quelle con valore ISEE più basso; in caso di ulteriore parità le domande sono ordinate in relazione al maggior numero di minori presenti nel nucleo; oltre si procede per sorteggio.
7. I fondi che si liberano a seguito di rinunce, decadenze e rideterminazioni in diminuzione delle Misure sono utilizzati per dare copertura a nuove domande.

Note all'art. 7:

- Articolo sostituito dall'articolo 5 del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016.

Art. 8 (Patto di inclusione)

1. Il patto di inclusione è un accordo in forma scritta stipulato fra il soggetto richiedente e il SSC, sottoscritto per adesione agli impegni in esso contenuti anche dagli altri componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).
2. Il patto di inclusione è stipulato entro sessanta giorni dalla data di erogazione del primo bimestre di Misura. La mancata stipula per cause riconducibili al nucleo familiare beneficiario comportano la decadenza dalla Misura ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b).
3. Nella definizione del patto sono presi in considerazione anche il percorso scolastico e professionale e i risultati dei colloqui con il richiedente.
4. Il patto contiene obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità, di inserimento lavorativo e di riduzione dei rischi di marginalità e, a tal fine, prevede le attività destinate ai componenti il nucleo familiare, dettagliate nel patto medesimo, tra cui:
 - a) azioni di ricerca attiva di lavoro;
 - b) adesione a progetti di formazione o inclusione lavorativa;
 - c) frequenza e impegno scolastico;
 - d) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute;
 - e) espletamento di attività utili alla collettività, anche nell'ambito di progetti realizzati da soggetti del terzo settore, enti locali e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
5. Il patto è raccordato con gli eventuali ulteriori accordi già sottoscritti da uno o più componenti con i SSC, con i Servizi competenti in materia di lavoro e con le Aziende per l'assistenza sanitaria.
6. Il patto prevede gli specifici obblighi di cui all'articolo 9 cui deve attenersi il nucleo beneficiario e riporta le cause di decadenza dalla Misura.
7. Ai fini della definizione del patto, i Servizi regionali competenti in materia di lavoro e di orientamento e i SSC procedono ad una valutazione congiunta del bisogno del richiedente e del nucleo familiare, utilizzando un apposito strumento di supporto alla valutazione.
8. Lo strumento di cui al comma 7 indaga le dimensioni dell'occupabilità, dell'eventuale svantaggio di natura sociale o psico-sociale, consentendo di verificare la sussistenza delle condizioni minime e indispensabili per l'accesso al mercato del lavoro ovvero la necessità di operare a monte di esse attraverso misure finalizzate ad una maggiore integrazione sociale.
9. Nell'ambito dell'attuazione del patto, i Servizi regionali competenti in materia di lavoro e di orientamento e i SSC promuovono il superamento delle condizioni di difficoltà tramite l'utilizzo coordinato di tutti gli strumenti di politica attiva del lavoro, di orientamento e di inclusione sociale previsti dalla vigente normativa statale e regionale, anche nell'ambito della programmazione del Fondo sociale europeo.
10. I Servizi regionali competenti in materia di orientamento favoriscono il superamento delle difficoltà e l'individuazione di risposte ai bisogni orientativi delle persone con funzioni di tipo educativo, informativo, di accompagnamento e di consulenza orientativa e rispettive azioni a supporto dei processi di orientamento, nel rispetto degli standard minimi dei servizi e delle competenze degli operatori di orientamento, di cui all'accordo Governo, Regioni e Enti locali sancito il 13 novembre 2014 in sede di Conferenza Unificata.

11. Il patto prevede come elemento essenziale la frequenza obbligatoria dei percorsi scolastici o di istruzione e formazione professionale (IeFP) necessari per l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare beneficiario e promuove la frequenza da parte di tutti i componenti del nucleo degli ulteriori percorsi scolastici e formativi.

12. I SSC, in raccordo con i Servizi regionali competenti in materia di lavoro e di orientamento, monitorano e verificano il rispetto degli obblighi previsti dal patto.

Note all'art. 8:

- Sostituite parole al comma 2 dall'articolo 6, comma 1, del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016.

Art. 9 (Obblighi del nucleo familiare beneficiario)

1. I componenti del nucleo familiare beneficiario della Misura hanno i seguenti obblighi:

- a) si impegnano nella realizzazione delle attività previste nel patto di inclusione di cui all'articolo 8;
- b) comunicano entro 30 giorni al SSC ogni variazione riguardo il numero di minori presenti nel nucleo familiare;
- c) comunicano all'INPS, in caso di variazione della loro situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del beneficio, il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività e secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in caso di rapporto di lavoro subordinato, ovvero di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo, in caso di attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. Le medesime comunicazioni sono effettuate all'atto della domanda di Misura in caso vi siano componenti del nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non rilevati nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso alla Misura. Esclusivamente al fine della verifica della permanenza del valore ISEE per l'accesso alla Misura, il valore ISEE stesso è aggiornato dall'INPS sostituendo il reddito previsto oggetto della comunicazione di cui a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria. La mancata comunicazione di cui al primo periodo comporta decadenza dalla Misura. Le modalità tecniche per garantire l'operatività della presente disposizione sono stabilite con apposito atto tra la Regione e INPS;
- d) presentano una nuova DSU in caso di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, entro due mesi dall'evento. In caso di altre variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, il beneficio decade dal bimestre successivo alla variazione e la richiesta del beneficio può essere eventualmente ripresentata per il nuovo nucleo senza soluzione di continuità;
- e) abrogata

2. abrogato

Note all'art. 9:

- Sostituite parole alla lett. b) del comma 1 dall'articolo 7, comma 1, lett. a), del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016;

- Lett. c) del comma 1 sostituita dall'articolo 7, comma 1, lett. b), del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016;

- Lett. d) del comma 1 sostituita dall'articolo 7, comma 1, lett. c), del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016;

- Lett. e) del comma 1 abrogata dall'articolo 7, comma 1, lett. d), del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016;

- Comma 2 abrogato dall'articolo 7, comma 1, lett. e), del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016.

Art. 10 (Rideterminazione dell'ammontare della Misura)

1. L'ammontare della Misura è rideterminato in aumento o in diminuzione, secondo le modalità di cui all'articolo 4, ogni qualvolta viene ottenuto un ISEE aggiornato che determini la collocazione del beneficiario in una diversa fascia ISEE nonché in relazione alla variazione riguardo la presenza di minori nel nucleo familiare.

2. I SSC provvedono alla rideterminazione dell'ammontare della misura a seguito delle variazioni di cui al comma 1, con effetto a decorrere dal bimestre successivo alla data di ottenimento di un ISEE aggiornato o della comunicazione della variazione riguardante la presenza di minori nel nucleo.

3. abrogato

Note all'art. 10:

- Soppresses parole al comma 1 dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016;
- Sostituite parole al comma 2 dall'articolo 8, comma 1, lett. b), del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016;
- Comma 3 abrogato dall'articolo 8, comma 1, lett. c), del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016.

Art. 11 (Sospensione della Misura)

Abrogato

Note all'art. 11:

- Articolo abrogato dall'articolo 9, comma 1, del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016.

Art. 12 (Decadenza, revoca e sospensione della Misura)

1. Il nucleo familiare beneficiario decade dalla Misura nei seguenti casi:

a) abrogata;

b) mancata sottoscrizione da parte del richiedente del patto di inclusione di cui all'articolo 8 nonché di mancata sottoscrizione per adesione del patto stesso da parte dei componenti il nucleo familiare tenuti alla sottoscrizione entro sessanta giorni dalla data di erogazione del primo bimestre di Misura, per cause loro imputabili. I componenti del nucleo beneficiario decaduto per mancata sottoscrizione del patto d'inclusione non possono presentare nuova domanda di accesso alla Misura prima che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data del provvedimento di decadenza;

c) mancata comunicazione ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c);

c bis) nel caso di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), secondo periodo;

d) mancata frequenza dei percorsi scolastici o di istruzione e formazione professionale (IeFP) obbligatori per l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare beneficiario, senza giustificato motivo e per un periodo tale da comportare l'invalidità dell'anno scolastico come stabilito dalle norme statali vigenti in materia;

e) abrogata

f) abrogata

g) abrogata

2. abrogato

3. abrogato

3 bis. In caso di violazione di obblighi previsti dal patto di inclusione di cui all'articolo 8 da parte dei componenti il nucleo familiare, il SSC procede alla rimodulazione della Misura tramite la decurtazione di un quarto di una mensilità della Misura, elevata a una mensilità in caso di reiterazione della violazione. Successivamente, qualora vengano accertate ulteriori violazioni, l'erogazione è sospesa per un bimestre e il nucleo decade dalla Misura se i componenti del nucleo non ottemperano agli obblighi entro tale termine.

3 ter. Il SSC comunica al soggetto richiedente le ragioni che determinano la decadenza, la revoca, la comminazione di decurtazioni e la sospensione della Misura e assume il relativo provvedimento non prima che siano trascorsi almeno 20 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Il richiedente entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

3 quater. La decadenza, la revoca, le decurtazioni e la sospensione della Misura hanno effetto a decorrere dalle erogazioni relative al bimestre successivo a quello della data del relativo provvedimento.

Note all'art. 12:

- Rubrica sostituita dall'articolo 10, comma 1, lett. a), del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016;
- Lett. a) del comma 1 abrogata dall'articolo 10, comma 1, lett. b), del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016;
- Lett. b) del comma 1 sostituita dall'articolo 10, comma 1, lett. c), del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016;
- Lett. c) del comma 1 sostituita dall'articolo 10, comma 1, lett. d), del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016;
- Lett. c bis) del comma 1 inserita dall'articolo 10, comma 1, lett. e), del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016;
- Lett. e), f) e g) del comma 1 abrogate dall'articolo 10, comma 1, lett. f), del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016;
- Comma 2 abrogato dall'articolo 10, comma 1, lett. g), del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016;
- Comma 3 abrogato dall'articolo 10, comma 1, lett. h), del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016;
- Commi 3 bis, 3 ter e 3 quater aggiunti dall'articolo 10, comma 1, lett. i), del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016.

Art. 13 (Controlli)

1. I SSC verificano la sussistenza dei requisiti di accesso alla misura con le modalità di cui all'articolo 71 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 14 (Monitoraggio e valutazione)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata all'esito delle determinazioni assunte dal Tavolo di lavoro permanente di cui all'articolo 11 della legge regionale 15/2015 sono individuate:

- a) le modalità di effettuazione, con periodicità semestrale, del monitoraggio periodico dell'erogazione della Misura e del rispetto del patto di inclusione;
- b) le modalità di effettuazione del monitoraggio finale dell'erogazione della Misura;
- c) le modalità di valutazione della Misura.

Art. 15 (Disposizioni transitorie e di prima applicazione)

1. Qualora nel nucleo familiare sia presente un componente che abbia beneficiato di interventi economici finanziati con il Fondo solidarietà di cui dall'articolo 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9

(Assestamento del bilancio 2008) la domanda di accesso alla Misura non può essere presentata prima che siano trascorsi almeno 60 giorni dal mese di scadenza dell'intervento.

2. Per le domande presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sino al 31 dicembre 2015, l'erogazione della Misura decorre dal primo bimestre 2016, ferma restando la decorrenza della concessione dal bimestre successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 16 (Disposizioni finali)

abrogato

Note all'art. 16:

- Art. abrogato dall'articolo 11, comma 1, del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016.

Art. 17 (Modifiche alla modulistica)

1. L'allegato B al presente regolamento può essere modificato con decreto del direttore centrale della direzione regionale competente in materia di politiche sociali, sentita la direzione regionale competente in materia di lavoro, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione.

2. Con la medesima procedura di cui al comma 1 possono essere adottati ulteriori documenti aventi contenuto tecnico, finalizzati ad agevolare l'applicazione del presente regolamento.

Art. 17 bis (Modalità di coordinamento della Misura con il Sostegno per l'inclusione attiva)

1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 5, 5 bis e 5 ter, e dell'articolo 10, comma 1, lettera e) della legge regionale 15/2015, il coordinamento fra la Misura e il Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)), disciplinato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 maggio 2016 (Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale) avviene con le modalità stabilite con il protocollo d'intesa di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto interministeriale 26 maggio 2016 ed altri atti ad esso correlati, preliminarmente approvati dalla Giunta regionale.

Note all'art. 17 bis:

- Art. inserito dall'articolo 12, comma 1, del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016.

Art. 18 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

NORMA TRANSITORIA DEL D.P.REG. 180 DEL 27 SETTEMBRE 2016

Art. 14 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Al fine del mantenimento della Misura, i beneficiari di Misura alla data del 2 settembre 2016 in possesso dei requisiti validi per l'accesso al SIA di cui all'articolo 4 del Decreto interministeriale 26 maggio 2016, sono tenuti a presentare richiesta del SIA entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento¹, utilizzando il modello di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo Decreto interministeriale 26 maggio 2016.
2. In caso di mancata presentazione della domanda di SIA di cui al comma 1 l'erogazione della Misura è sospesa sino alla data di presentazione della domanda. L'erogazione riprende dal bimestre successivo a quello di presentazione della domanda, ferma restando la durata della Misura prevista in sede di concessione iniziale.
3. I beneficiari della Misura che siano incorsi nelle cause di decadenza dipendenti dalla mancata presentazione entro i termini di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) aggiornate e di superamento delle soglie di valore dei trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale secondo le disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, e che a far data dal 1 settembre 2016 risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 216/2015 come modificati dal presente regolamento, possono presentare, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, istanza di riammissione al beneficio. I beneficiari riammessi hanno diritto esclusivamente alle erogazioni bimestrali non percepite e per essi rimane ferma la durata della Misura prevista in sede di concessione iniziale.
4. In caso di rinuncia alla Misura, intervenuta anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento e finalizzata al conseguimento di altri benefici regionali, incompatibili con la Misura, poi non conseguiti, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento è possibile presentare nuova domanda limitatamente alle erogazioni bimestrali della Misura non ancora percepite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 216/2015.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a)², d)³ ed e)⁴, all'articolo 4⁵, all'articolo 7, comma 1, lettera a)⁶, all'articolo 8, comma 1, lettera a)⁷ e all'articolo 13⁸ del presente regolamento trovano applicazione esclusivamente alle domande di concessione della Misura presentate a decorrere dall'1 settembre 2016.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 3⁹, all'articolo 5¹⁰ e all'articolo 7, comma 1, lettera b)¹¹, del presente regolamento, trovano applicazione a decorrere dal perfezionamento con i Ministeri competenti e con il soggetto attuatore del SIA degli atti che stabiliscono le modalità tecniche di attuazione delle relative procedure.
7. Al fine di assicurare attraverso la Misura la continuità del sostegno economico ai nuclei familiari che non dispongono di una adeguata fonte di reddito e che si impegnano in percorsi di attivazione, nelle more della piena operatività delle procedure previste negli atti di cui al comma 6, si applicano le seguenti regole:

¹ Dal 13 ottobre 2016.

² È riferito al nuovo art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.Reg. 216/2015.

³ È riferito al nuovo art. 3, comma 1, lett. g bis) del D.P.Reg. 216/2015.

⁴ È riferito al nuovo art. 3, comma 1, lett. h) del D.P.Reg. 216/2015.

⁵ È riferito al nuovo art. 6 bis del D.P.Reg. 216/2015.

⁶ È riferito al nuovo art. 9, comma 1 lettera b), del D.P.Reg. 216/2015.

⁷ È riferito al nuovo art. 10, comma 1, del D.P.Reg. 216/2015.

⁸ È riferito al nuovo allegato A) al D.P.Reg. 216/2015.

⁹ È riferito alle modifiche all'art. 6 del D.P.Reg. 216/2015, fino a piena operatività delle nuove procedure si applica comma 7, lett. a) e b);

¹⁰ È riferito al nuovo art. 7 del D.P.Reg. 216/2015, fino a piena operatività delle nuove procedure si applica comma 7, lett. c).

¹¹ È riferito al nuovo art. 9, comma 1, lett. c) del D.P.Reg. 216/2015, fino a piena operatività delle nuove procedure si applica comma 7, lett. d).

a) la Misura è concessa dai SSC entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa di tutti gli elementi e decorre dal bimestre successivo a quello di presentazione della domanda per un periodo di dodici mesi;

b) a partire dal bimestre di decorrenza l'ammontare annuale della Misura è erogato dai SSC in 6 rate bimestrali di uguale importo a favore del richiedente o di altro beneficiario indicato nella domanda;

c) al fine del finanziamento della Misura ciascun SSC, entro 15 giorni dal termine di ciascun bimestre, comunica alla Regione, anche attraverso sistemi informatici messi a disposizione dalla Regione stessa, il fabbisogno necessario per soddisfare per tutto il periodo di concessione le Misure concesse risultanti alla scadenza di ciascun bimestre. La Regione entro 30 giorni assegna a ciascun SSC le risorse necessarie per garantire la copertura del fabbisogno comunicato, maggiorate di una quota del venti per cento dell'importo dell'assegnazione stessa. In caso di indisponibilità di fondi, il SSC provvede comunque ad accogliere con riserva le nuove domande e a inserirle in un apposito elenco. In caso di disponibilità di ulteriori risorse la Regione provvede a trasferire ai SSC le risorse disponibili dando priorità alle domande accolte con riserva. Qualora le nuove risorse non consentano di soddisfare tutte le domande di Misura rimaste inevase, la Regione provvede ad assegnare i fondi disponibili ai SSC sulla base di un elenco regionale ordinato secondo ordine cronologico di presentazione delle relative domande e predisposto sulla base degli elenchi delle domande accolte con riserva stilati dai SSC. Qualora il dato cronologico di presentazione delle domande risulti coincidente per più domande, le stesse sono ulteriormente ordinate tenuto conto del valore ISEE a partire da quelle con valore ISEE più basso; in caso di ulteriore parità le domande sono ordinate in relazione al maggior numero di minori presenti nel nucleo; oltre si procede per sorteggio. I fondi che si liberano a seguito di rinunce, decadenze e rideterminazioni in diminuzione delle Misure rimangono nella disponibilità del corrispondente SSC che li utilizza per dare copertura a nuove domande;

d) in caso di variazione della situazione lavorativa dei componenti del nucleo beneficiario in corso di erogazione della Misura, i componenti per i quali la situazione è variata sono tenuti, a pena di decadenza dalla Misura, a comunicare la variazione al SSC entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

ALLEGATO A¹²

(riferito all'articolo 4)

Tabella degli importi spettanti al nucleo familiare beneficiario della Misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito)

Scaglioni ISEE (€)	Importi spettanti a nucleo senza minori (€)		Importi spettanti a nucleo con 1 minore (€)		Importi spettanti a nucleo con 2 o più minori (€)	
	annuale	mensile	annuale	mensile	annuale	mensile
0,00 - 1.000,00	4.800,00	400,00	6.000,00	500,00	6.600,00	550,00
1.000,01 - 2.000,00	4.320,00	360,00	5.520,00	460,00	6.120,00	510,00
2.000,01 - 3.000,00	3.780,00	315,00	4.980,00	415,00	5.580,00	465,00
3.000,01 - 4.000,00	2.820,00	235,00	4.020,00	335,00	4.620,00	385,00
4.000,01 - 5.000,00	1.800,00	150,00	3.000,00	250,00	3.600,00	300,00
5.000,01 - 6.000,00	840,00	70,00	2.040,00	170,00	2.640,00	220,00

¹² Allegato sostituito dall'articolo 13 del D.P.Reg. n. 180 del 27 settembre 2016.

ALLEGATO B¹³

(riferito all'articolo 5)

Al Servizio Sociale dei Comuni di

DOMANDA DI MISURA ATTIVA DI SOSTEGNO AL REDDITO

(Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia 10 luglio 2015, n. 15 e dell'art. 5 del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 216/Pres del 15 ottobre 2015)

La presente domanda deve essere presentata unitamente alla domanda di Sostegno per l'Inclusione Attiva utilizzando il modello predisposto dall'INPS

Il/La sottoscritto/a richiedente

Cognome	Nome
Codice fiscale	Data di nascita
Sesso (M o F)	Stato di cittadinanza
Comune di nascita	Provincia di nascita
Stato di nascita	Indirizzo di residenza
Comune di residenza	Provincia di residenza
CAP	
Documento di riconoscimento tipo	n.
Rilasciato da Ente	Località
In data	

CHIEDE

la concessione della Misura attiva di sostegno al reddito a favore del proprio nucleo familiare.

¹³ Allegato sostituito dal decreto del Direttore centrale Salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia n. 1001/SPS del 12 agosto 2016.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto, sotto la sua personale responsabilità,

DICHIARA

di aver presentato in data _____ il modello di domanda di Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) e, in aggiunta alle dichiarazioni rilasciate con tale modello dichiara: *(barrare le caselle che interessano)*

- di essere residente in Friuli Venezia Giulia da almeno ventiquattro mesi continuativi;
- che il proprio nucleo familiare è in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE n. _____, presentata in data _____ e in corso di validità, da cui risulta un valore ISEE di importo inferiore o uguale ad euro 6.000;
- che nessun componente il nucleo familiare è stato destinatario, nei diciotto mesi antecedenti la presentazione della presente domanda, di provvedimenti di decadenza dalla Misura stessa o da altre prestazioni sociali ai sensi della vigente normativa in materia di rilascio di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi;

che il proprio nucleo familiare non ha beneficiato, nel mese antecedente la presentazione della presente domanda, di trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, il cui valore complessivo per il nucleo familiare risulti superiore a:

- 600 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da una persona;
- 750 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da due persone;
- 900 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da tre persone;
- 1.050 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da più di tre persone;

che nessun componente il nucleo familiare è intestatario di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172);

che nessun componente il nucleo familiare è intestatario di autovetture soggette all'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in ogni caso di cilindrata non superiore a 2.000 cc se alimentate a benzina o 2.500 cc se diesel, nonché di motoveicoli di cilindrata superiore a 750 cc.

CHIEDE

che l'erogazione del beneficio, nelle more dell'erogazione attraverso l'attribuzione di una carta di pagamento elettronica, utilizzabile per l'acquisto di beni di prima necessità, avvenga con le seguenti modalità:

<input type="checkbox"/>	Accreditamento sul conto corrente bancario/postale intestato a:																							
	Banca/Poste																							
	Filiale/Ufficio di:																							
	IBAN:																							
	Paese	Cin Eur	Cin	Codice ABI					Codice CAB					Numero conto corrente										
<input type="checkbox"/>	Altra modalità:																							

Il/La sottoscritto/a richiedente dichiara altresì di impegnarsi affinché i componenti del nucleo familiare che hanno compiuto il diciottesimo anno di età presenti nel nucleo familiare si renderanno disponibili ad aderire a un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del nucleo, consapevole che tale condizione è necessaria al godimento dei benefici della Misura.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che:

- a) il trattamento dei dati conferiti è finalizzato unicamente alla gestione della procedura di contributo per la quale la domanda è stata presentata;
- b) il trattamento dei dati raccolti verrà effettuato con modalità manuale ed informatizzata;
- c) il conferimento dei dati di cui alla presente domanda è obbligatorio e il mancato conferimento comporterà la non ammissione della stessa;
- d) i dati raccolti potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni solo nei casi espressamente previsti dalla legge;
- e) sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, presentando la relativa richiesta al titolare del trattamento;
- f) il titolare del trattamento dei dati è _____.

Luogo _____

Data _____

Firma _____